

# COMUNE DI CAMAIORE

## STATUTO

delibera C.C n. 54 del 13.06.2006

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### Art. 1

#### COMUNE DI CAMAIORE

Il Comune è l'ente di autogoverno della comunità locale di Camaiore, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

##### Art. 2

#### IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA E IL GONFALONE

1. Il territorio confina con i comuni di Lucca, di Pescaglia, di Stazzema, di Pietrasanta, di Viareggio e di Massarosa e si affaccia sul Mare Tirreno.

E' costituito da Camaiore, che è il capoluogo, e dalle seguenti frazioni:

Capezzano Pianore, Casoli, Fibbiolla, Fibbiano Montanino, Gombitelli, Greppolungo, La Culla, Lido di Camaiore, Lombrici, Marignana, Metato, Migliano, Monteggiori, Montemagno, Nocchi, Orbicciano, Pedona, Pieve di Camaiore, Pontemazzori, Santa Lucia, Santa Maria Albiano, Torcigliano, Valpromaro.

2. I confini del territorio comunale possono essere modificati sulla base delle leggi nazionali e regionali, a seguito di idoneo referendum popolare.

3. Gli organi di governo del Comune esercitano le loro funzioni presso la sede ubicata nel capoluogo ed in altre sedi nel caso di esigenze particolari.

4. Lo stemma del comune è costituito da uno scudo di colore rosso, dalla banda d'argento, caricata di tre tortelli d'azzurro e da ornamenti esteriori da comune.

5. Il gonfalone del comune è costituito da drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del comune con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI CAMAIORE". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

## Art. 3

PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA,  
DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE

1. Il Comune di Camaiore fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità che l'ente vorrà assumere a mezzo dei propri organi di governo.

3. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

4. Favorisce la vita sociale dei cittadini e sostiene lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle cooperative.

5. In armonia con lo spirito della Costituzione, il comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e socio-economiche con altri comuni anche di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. Nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo. Allo scopo di garantire e promuovere quanto sopra il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Il Comune assumerà iniziative dirette, e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

6. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

7. Promuove politiche e valori di solidarietà attraverso una adeguata rete di servizi sociali che tenda al superamento di ogni forma di emarginazione e discriminazione.

8. Garantisce ai cittadini il massimo di informazione sulla propria attività amministrativa, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sull'iter decisionale e burocratico di ogni singolo atto che abbia rilevanza esterna, applicando costantemente nella sua azione il principio della trasparenza e tenendo distinta la responsabilità politica di indirizzo e controllo e la responsabilità tecnico-gestionale, in sintonia con quanto disposto dalle leggi vigenti.

## Art. 4

## LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Spettano al comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con altri enti.

4. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

a) pianificazione urbanistico-ambientale;

- b) tutela del patrimonio storico e artistico, valorizzazione, difesa e recupero degli ambienti e degli edifici architettonicamente interessanti e tipici del territorio comunale;
- c) promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni popolari;
- d) valorizzazione e difesa del patrimonio archeologico, favorendone il recupero, la conservazione e la conoscenza;
- e) difesa del suolo e della qualità dell'aria, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e delle vie d'acqua;
- f) valorizzazione e tutela dell'integrità del territorio, con salvaguardia e recupero delle zone di interesse naturalistico;
- g) difesa dell'ambiente marino e sua tutela dall'inquinamento e dall'erosione;
- h) tutela e valorizzazione dell'ambiente collinare e montano;
- i) organizzazione dei servizi nei settori del sociale, della sanità, della scuola, della formazione culturale e professionale e dei servizi a vantaggio della comunità;
- l) promozione dello sviluppo economico;
- m) organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e del loro recupero;
- n) programmazione del traffico e dei trasporti.

## Art. 5

### I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce con le modalità previste dalle norme di leggi vigenti i servizi pubblici.

lettere a), b), c), d), e), f) abrogate.

## Art. 6

### I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. abrogato

4. abrogato

5. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite il Corpo di Polizia Municipale.

## Art. 7

## LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la regione e con la provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

4. Sono momenti principali della programmazione comunale:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) la relazione previsionale e programmatica;
- c) il programma triennale dei lavori pubblici;
- d) il piano regolatore generale ed i suoi strumenti attuativi;
- e) il piano di sviluppo commerciale;
- f) abrogato.

## Art. 7bis

## FORME DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE, PROVINCIA E ALTRI ENTI

Il Comune, nel rispetto delle reciproche autonomie, ispira la propria attività al principio della collaborazione e della cooperazione con gli altri enti locali, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.

Per le funzioni amministrative strettamente connesse ai compiti di programmazione, il Comune realizza con la Provincia, quale ente intermedio, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, una collaborazione sulla base di apposite convenzioni e di altri strumenti idonei.

## TITOLO II

## ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

## CAPO I

## ORGANI DEL COMUNE

## Art. 8

## ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, e i Consigli di

Circoscrizione, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, esercita la potestà di autogoverno, stabilisce gli indirizzi politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.

3. La Giunta è organo collegiale di governo in collaborazione col Sindaco.

4. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è il legale rappresentante dell'ente.

5. Il Consiglio di Circoscrizione è organismo di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle funzioni a esso delegate.

6. Per l'attuazione delle pari opportunità fra uomo e donna, sempre, ove possibile, è assicurato all'interno della Giunta, degli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, un numero di posti pari almeno al venti per cento a favore di ciascun sesso.

## CAPO II

### CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 9

#### RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone i bisogni e gli interessi e promovendone lo sviluppo.

2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandosi con la programmazione provinciale, regionale, e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

6. Al momento del deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali, è fatto obbligo a ciascun candidato e a ciascuna lista di presentare alla segreteria del Comune una dichiarazione preventiva in ordine alle spese per la propaganda elettorale a cui gli interessati intendono vincolarsi. Gli stessi soggetti hanno altresì l'obbligo, entro trenta giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti e indipendentemente dal risultato elettorale, di presentare un rendiconto, la cui veridicità sarà attestata sul proprio onore da ciascun candidato, delle spese effettivamente sostenute. Sia le dichiarazioni preventive che i rendiconti sono affissi all'albo pretorio, per i tempi stabiliti dal regolamento del consiglio, che può definire anche ulteriori forme di pubblicità.

7. Il regolamento del Consiglio stabilisce i contenuti delle dichiarazioni e dei rendiconti

di cui al comma precedente e gli eventuali documenti da allegare; individua anche l'ufficio preposto alla raccolta della documentazione, al controllo di essa e alla eventuale predisposizione dei moduli su cui devono essere effettuate le dichiarazioni e i rendiconti.

8. E' fatto obbligo al Presidente del Consiglio e al Presidente di ciascuna circoscrizione, secondo le rispettive competenze, di dare adeguata informazione agli elettori sui nomi dei candidati che non abbiano presentato nel tempo stabilito la dichiarazione preventiva o il rendiconto di cui al comma 6.

## Art. 10

### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede eventuali Conferenze di programmazione e di servizio, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

## Art. 11

### PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, il Presidente assente è sostituito dal consigliere anziano.

3. Il Presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza in seduta pubblica mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se alla prima votazione non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 il Presidente del Consiglio comunale è eletto in seconda votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, dalla terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei votanti. Fino alla nomina del Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

4. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.

5. Con votazione successiva e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente il Consiglio elegge un Vicepresidente che deve appartenere allo schieramento opposto a quello del Presidente.

6. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio, il presidente o il vice presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui al comma 3.

7. Chi presiede il Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere motivatamente la seduta.

8. Alle sedute consiliari possono intervenire gli assessori, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

9. Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale con diritto di parola e di

voto. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Sindaco con solo diritto di parola.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalla legge o dal regolamento consiliare. Quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la seduta è segreta.

11. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato da un dipendente comunale. Di ogni seduta è redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

12. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio Comunale, nel caso di esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i tecnici firmatari di progetti oggetto di deliberazione, nonché dirigenti e funzionari del comune, con le modalità indicate dal regolamento. Possono altresì, con le stesse modalità, essere invitati alla riunione per essere consultati su particolari argomenti relativi alle loro funzioni e incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

13. Il regolamento consiliare disciplina la partecipazione alle sedute consiliari dei Presidenti dei consigli circoscrizionali.

14. Per la discussione di argomenti di speciale rilevanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse sociale, il Presidente, di propria iniziativa o su proposta del Sindaco e/o dei gruppi consiliari o su richiesta dei Consigli di Circoscrizione e di associazioni di cittadini, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio comunale in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli od associati; eventuali deliberazioni relative agli argomenti discussi sono adottate in seduta successiva. Il regolamento determina le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al presente comma.

15. Per specifici motivi di particolare rilevanza è possibile la convocazione del Consiglio Comunale anche al di fuori della sede comunale.

Art. 12 abrogato

Art. 13 abrogato

Art. 14

## DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'ambito dell'attività consiliare hanno diritto di iniziativa sotto forma di proposta, ordine del giorno, interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Nessun atto o regolamento può ledere i diritti dei consiglieri.

2. La legge disciplina la materia della entrata in carica, delle dimissioni e della surrogazione dei consiglieri.

3. I consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti e società partecipate tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, essendo comunque tenuti al segreto d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Nei contratti di servizio e negli atti di

concessione per la gestione di servizi pubblici locali, il gestore dovrà garantire il rispetto del diritto del consigliere ad ottenere tutte le notizie utili all'espletamento del mandato.

4 I consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio per tutta la durata dei lavori e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte, dovendosi peraltro astenere dalla discussione e dalla votazione nei casi previsti dalla legge e comunque quando siano in discussione proposte riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con le modalità stabilite nel regolamento, il quale comunque deve garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute.

6. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori devono essere assicurati, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, dai rischi derivanti dall'esercizio del mandato e dell'incarico.

7. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità, per il singolo consigliere, di richiedere – in presenza delle condizioni stabilite dalla legge – la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, nella misura fissata da apposita deliberazione di consiglio. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta nonché quella delle detrazioni applicabili in caso di mancata partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

8. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina quanto attiene alla procedura di formazione dei gruppi consiliari e alla loro adesione da parte dei membri del Consiglio, alle modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere, alla attività della conferenza dei capigruppo, alla istituzione e al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali o d'inchiesta.

9. Ai gruppi consiliari è garantita la fruizione di appositi spazi di comunicazione presso le sedi comunali e dei consigli di circoscrizione.

Art. 15 abrogato

Art.16

## LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità, assicura e garantisce rapporti e cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli organismi di partecipazione attraverso opportune iniziative di consultazione di coordinamento. Il Consiglio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo, controllo e confronto politico-amministrativi e risponde alla comunità del buon andamento complessivo dell'Ente, concorrendo alla verifica e al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta e dei singoli assessori.



## Art. 17

## COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per favorire il migliore esercizio delle funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite da Consiglieri.

2. La nomina delle commissioni consiliari permanenti avviene nella prima seduta utile del Consiglio, successiva alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.

3. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori delle stesse.

4. Le commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune e dalle società partecipate, informazioni, documenti e copie degli atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

6. I Presidenti, su indicazione delle proprie commissioni, possono chiedere alla Giunta, nelle rispettive materie di competenza, relazioni sull'attività svolta. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni al Comune.

7 - 8 Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Presidenti delle Circoscrizioni, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società partecipate, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti e società con partecipazione comunale ancorché consortili.

9. Il Consiglio Comunale istituisce un apposita commissione consiliare permanente per la vigilanza ed il controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, associazioni, e fondazioni, istituiti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, nonché su enti o società concessionari, al fine di garantire, salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e delle direttive, formulati dai competenti organi comunali e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e l'economicità dei servizi.

10. Su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o su richiesta espressa da almeno un quinto dei consiglieri, il Consiglio costituisce e nomina, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di attività amministrative comunali. Il Consiglio, per le stesse finalità, è tenuto ad istituire commissioni speciali di inchiesta, quando ciò sia richiesto da almeno 750 cittadini, iscritti nelle liste elettorali e con firma autenticata nei modi di legge. La commissione è composta da consiglieri comunali nominati con criterio proporzionale, assicurando comunque la presenza di almeno un consigliere di ciascun gruppo. La commissione elegge nell'ambito dei propri componenti il Presidente. Nel provvedimento di istituzione e nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio.

11. abrogato

12. abrogato

13. abrogato

13.bis La presidenza delle Commissioni Consiliari di cui ai commi 9° e 10° spetta ai consiglieri di minoranza.

14. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di funzionamento ed i poteri

delle Commissioni di indagine.

### CAPO III

#### GIUNTA COMUNALE

##### Art. 18

#### LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

##### Art. 19

#### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 10 (dieci), nominati dal sindaco stesso ai sensi di legge.

2. Ogni assessore sovrintende ad un ramo dell'attività del comune sulla base di una delega a esso attribuita dal Sindaco, che potrà revocarla ove ne ravveda l'opportunità.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente degli atti da essi compiuti nella gestione del settore amministrativo a essi delegato.

4. La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi in sua sostituzione ha presieduto la seduta e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

5. Gli assessori hanno il dovere di partecipare alle adunanze della Giunta.

6. Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi anche in seduta pubblica. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

7. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. A esse partecipa il Segretario Comunale. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, consiglieri delegati, dirigenti, funzionari ed esperti, nonché i sindaci revisori, con diritto di parola ma non di voto.

##### Art. 20

## LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

### La Giunta:

- a. collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- b. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale;
- c. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

### CAPO IV

### SINDACO

### Art. 21

### IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori nei modi e nelle forme previste dalla legge.

4. Il Sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. All' assessore predetto viene attribuita la qualità di vice Sindaco.

6. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono esercitate da un altro assessore secondo l'ordine di anzianità anagrafica fra quelli in carica.

7. Il Sindaco attribuisce deleghe agli assessori in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 che precede. Ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

8. Il Sindaco ha competenza di nomina nei casi previsti dalle vigenti leggi.

9. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori.

11. Indice i referendum consultivi comunali.
12. abrogato
13. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
14. Promuove e conclude gli accordi di programma.
15. abrogato
16. L'elezione, la decadenza, la revoca, la rimozione e le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dalle vigenti disposizione di legge.

#### Art. 21bis LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del suo giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tali linee sono portate a conoscenza dei consiglieri almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio.

2. In tale sede ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Nel corso della durata del mandato, è facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere. Tali integrazioni sono presentate al Consiglio.

4. L'attuazione delle linee programmatiche di mandato è, comunque, verificata dal Consiglio Comunale attraverso la relazione illustrativa che la Giunta presenta in occasione della discussione e deliberazione del rendiconto e in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Almeno un quinto dei Consiglieri o una Commissione consiliare permanente possono richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato, indicando specificatamente le parti dello stesso che si ritengono non attuate o attuate in maniera difforme. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare lo stesso consesso entro venti giorni dalla richiesta.

6. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche relativamente all'intero mandato. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

#### Art. 22 SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

## Art. 22bis

## RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente limitatamente alle competenze degli uffici cui è preposto, per un tempo determinato che non può superare la durata del mandato elettivo. Può, altresì, riguardare il compimento di singoli atti o di una generalità di atti della stessa specie fra i quali sono da ricomprendersi i seguenti:
  - rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
  - stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.
4. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi del presente articolo è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, resistere in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, incaricando a tal fine l'ufficio competente della predisposizione della proposta di deliberazione di autorizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale. Non occorre deliberazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981, n. 689.

## TITOLO III

## RAPPORTI FRA COMUNE E SOCIETA'

## CAPO I

## ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

## Art. 23

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME  
DI ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.
2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti: il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e

ai servizi dell'amministrazione; il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni; il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione attraverso la convocazione di appositi incontri; l'istituzione o convocazione di consulte che comprendano le associazioni e i comitati cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale; la realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione; l'indizione di referendum consultivi.

3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di interessi generali. Il Comune inoltre organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.

## Art. 24

### DIRITTI E POTESTA' DI INIZIATIVA

1. I diritti e le potestà di iniziativa regolati dagli articoli di cui al titolo III -rapporti tra comune e società- del presente Statuto sono riservati a tutti i residenti maggiorenni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

2. Il diritto di voto nei casi previsti dagli articoli che seguono sarà assicurato per coloro che non sono già iscritti nelle liste elettorali istituendo una lista speciale dei residenti non in possesso della cittadinanza italiana.

## Art. 25

### CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA

1. L'amministrazione comunale promuove, quali istituti di partecipazione, consultazioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le consultazioni della cittadinanza possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esse partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. Le consultazioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di almeno 80 cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione nonché i rappresentanti sia politici che tecnici dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. Le firme di sottoscrizione della richiesta di convocazione delle consultazioni popolari debbono essere accompagnate dall' indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento.

6. Le consultazioni possono essere richieste su argomenti di interesse locale. Non possono essere richieste consultazioni popolari su tasse e imposte già deliberate, su atti in esecuzione di leggi nazionali e regionali che non comportino discrezionalità nonché sui rapporti di impiego del personale.

7. Le consultazioni dovranno svolgersi, ove non sussistano valutazioni ostative da parte del Sindaco, su convocazione da parte dello stesso, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non potranno comunque avere luogo durante il periodo compreso fra la convocazione dei comizi elettorali e le votazioni per il rinnovo dei

consigli comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. Ove il Sindaco ritenga che l'argomento o gli argomenti oggetto della richiesta di consultazione popolare non rientrino fra quelli previsti, dovrà chiedere il pronunciamento del consiglio comunale, che dovrà esprimere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora il Consiglio stabilisca l'ammissibilità della consultazione, essa dovrà svolgersi entro i 15 giorni successivi.

9. Il primo firmatario della richiesta di consultazione ha facoltà di esporre le motivazioni al Consiglio Comunale allorché giudica sull'ammissibilità o meno della richiesta.

10. Non possono essere richieste consultazioni popolari sullo stesso argomento prima che siano trascorsi almeno 8 mesi.

## Art. 26

### PETIZIONI E ISTANZE POPOLARI

1. I cittadini singoli od organizzati possono inoltrare petizioni e istanze al sindaco e al consiglio comunale in relazione alle loro specifiche competenze.

2. Le petizioni o istanze popolari dovranno riguardare argomenti di interesse generale nell'ambito della circoscrizione comunale o di parte di essa. Non possono essere oggetto di petizioni o istanze tributi già deliberati, atti di esecuzione di leggi statali e regionali che non comportano discrezionalità nonché il rapporto di impiego del personale.

3. Le petizioni e le istanze debbono essere sottoscritte da almeno 100 residenti. Di ogni firmatario dovrà essere chiaramente indicato il cognome, il nome, luogo e data di nascita, l'indirizzo e gli estremi di un documento di riconoscimento. Ogni firma dovrà essere numerata progressivamente.

4. Le petizioni e le istanze dirette al Consiglio debbono essere verificate entro 15 giorni dalla data di ricevimento nei modi previsti dal regolamento e discusse nei 30 giorni successivi alla loro ammissione.

5. Il primo firmatario delle petizioni o istanze ha facoltà di illustrarne il contenuto al consiglio comunale.

6. Con le stesse modalità previste dai precedenti commi 2 e 3, con la sola eccezione del numero minimo dei sottoscrittori che è ridotto a 50, possono essere inoltrate petizioni o istanze al sindaco. In tal caso esso dovrà rispondere ai cittadini per iscritto entro 15 giorni dall'ammissione della richiesta come sopra indicato e dovrà altresì darne comunicazione al consiglio comunale nella prima successiva seduta.

7. A prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, cittadini singoli o associati possono inoltrare petizioni e istanze al sindaco che ha la facoltà di decidere discrezionalmente sull'opportunità, sui modi e sui tempi dell'eventuale risposta.

## Art. 27

## CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nell'ambito della programmazione dell'attività politico-amministrativa dell'ente, il comune attua la più ampia consultazione delle realtà operanti nel tessuto sociale della comunità amministrata. Ordinariamente le consultazioni sono condotte dalle commissioni consiliari ove costituite in relazione alle competenze delle stesse. Ove se ne ravveda la necessità, possono procedere a consultazioni anche il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

2. Hanno titolo ad essere consultate quelle associazioni che operano in favore della crescita culturale, sociale e democratica della comunità nonché le associazioni di rappresentanza di categorie economiche e professionali.

3. Il Comune predispose e tiene aggiornato un elenco delle associazioni aventi titolo ad essere consultate.

4. Le associazioni che desiderano essere inserite nell'elenco di cui al precedente comma, debbono inoltrare domanda al Sindaco il quale dovrà verificare, entro i successivi 30 giorni, se l'associazione è in possesso dei requisiti richiesti.

5. E' facoltà del Sindaco chiedere alle associazioni eventuale documentazione integrativa per consentire una più completa valutazione dei requisiti richiesti.

6. Se la decisione è negativa, l'associazione ha la facoltà di chiedere che la questione venga sottoposta alla discussione del Consiglio Comunale che dovrà dare una risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Il giudizio del Consiglio Comunale è definitivo.

7. abrogato

### Art. 27bis

## LE CONSULTE

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti e istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale favorisce e promuove la costituzione di consulte formate dai soggetti, effettivamente operanti sul territorio, di cui al comma 1°, ed iscritti all'albo comunale la cui attività abbia attinenza con i temi di interesse della Consulta.

3. I rapporti della Consulta saranno tenuti con l'assessore e la commissione consiliare competente con resoconti e confronti a scadenza almeno semestrale.

4. Sono ammessi quali componenti della consulta i rappresentanti delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 dell'art. 27.

5. I rappresentanti indicati saranno ratificati dal Consiglio Comunale.

## CAPO II

### DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

#### Art. 28

### L'INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione all'organo competente di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di



deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi tra gli iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 24, con le modalità e la procedura previste dall'art. 26 comma 3.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più consigli circoscrizionali.

4. Nel caso di cui al comma 3, la proposta deve essere adottata dai consigli di circoscrizione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. abrogato

6. Il Comune, nei modi stabiliti con deliberazione consiliare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali competenti.

7. Le proposte di iniziativa popolare possono indicare il sottoscrittore al quale sia demandato il compito di illustrarle all'organo competente.

## Art. 29

### PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Il dirigente, al quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato in relazione alle proprie competenze, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione all'organo competente entro il termine di 45 giorni.

2. Il presidente dell'organo competente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione del dirigente.

3. L'organo competente deve prendere in esame la proposta e giungere ad una decisione entro i successivi 30 giorni dalla sua convocazione.

## CAPO III

### REFERENDUM

## Art. 30

### TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO

1. L'istituto del referendum è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico della comunità.

2. Il referendum può essere propositivo, consultivo e abrogativo.

3. 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali e ciascun consiglio di circoscrizione possono richiedere l'indizione di referendum propositivi e abrogativi.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono deliberare di indire un referendum consultivo su materie di rispettiva competenza. Spetta al Sindaco fissare la data della consultazione con apposito provvedimento da emanarsi nei termini di cui al successivo art. 32.

5. Sono escluse dalle consultazioni referendarie le seguenti materie:

1) lo Statuto

2) i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i conti consuntivi, l'assunzione di mutui;

3) l'istituzione dei tributi e le relative aliquote;

4) le tariffe dei servizi pubblici;

- 5) la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- 6) i provvedimenti relativi al personale dipendente;
- 7) i regolamenti per il funzionamento degli organi dell'ente;
- 8) i piani territoriali, urbanistici e commerciali e le varianti di carattere generale;
- 9) gli atti dovuti per legge;
- 10) gli oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi.

## Art. 31

### RACCOLTA DELLE FIRME

Per i referendum propositivi e abrogativi la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'apposito regolamento.

## Art. 32

### VERIFICA DELLE FIRME E DELL'AMMISSIBILITA'

1. La commissione elettorale verifica che le firme appartengano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi tra i residenti di cui all'art. 24 e che esse siano pari o superino il numero necessario per la richiesta referendaria.

2. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la commissione procede, entro 60 giorni dal termine fissato per la raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 30 del presente statuto e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al sindaco, perché questi provveda all'indizione del referendum nella data da egli stesso fissata, che non può essere inferiore a mesi 3 né superiore a mesi 6 successivi alla comunicazione della deliberazione della commissione.

3. Ove la commissione giudichi inammissibile la proposta di referendum, il Comitato promotore ha facoltà di inoltrare ricorso al consiglio comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del giudizio della commissione.

Il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi in modo definitivo sul ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte del Comune.

## Art. 33

### MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Le operazioni di voto referendario si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di un solo giorno non coincidente con il periodo compreso fra la convocazione dei comizi elettorali e le votazioni per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali.

2. Il seggio è costituito dal presidente, dal segretario e da n. 3 scrutatori.

3. Per quanto riguarda il numero e la formazione delle sezioni elettorali, si applicano le stesse condizioni riguardanti le elezioni amministrative.

4. La propaganda elettorale ha inizio il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le operazioni di voto e si conclude alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente tale data. Circa le modalità della propaganda, si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative.

5. Nel caso di richiesta di più referendum, è data facoltà al Sindaco di accorpare la data di svolgimento anche prescindendo dai termini fissati nel precedente articolo purché tale modificazione non comporti uno slittamento superiore a 6 mesi.

6. Per quanto riguarda i compensi attribuiti ai componenti i seggi elettorali o altre figure coinvolte in attività attinenti lo svolgimento del referendum, si applicano le disposizioni vigenti per i referendum abrogativi nazionali.

7. La composizione della commissione elettorale ed i suoi compiti sono stabiliti dal regolamento; della commissione elettorale deve comunque far parte un rappresentante del comitato promotore.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni regolamentari.

## Art. 34

### ESITI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. In caso di partecipazione al referendum propositivo di almeno il 35% degli aventi diritto, l'organo competente all'emanazione del conseguente atto amministrativo deve prendere in considerazione la proposta, che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, entro novanta giorni dalla data di proclamazione del risultato referendario.

2. In caso di partecipazione al referendum consultivo di almeno il 35% degli aventi diritto, l'organo competente all'emanazione dell'atto amministrativo cui il parere si riferisce deve prendere in considerazione il parere, che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, entro novanta giorni dalla data di proclamazione del risultato referendario.

3. L'organo di cui ai precedenti commi ha facoltà di discostarsi dal risultato dei referendum con atto adeguatamente motivato, approvato con la maggioranza dei suoi componenti.

4. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40% degli aventi diritto e se la proposta stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. L'esito del referendum abrogativo è affisso all'albo pretorio entro cinque giorni dalla data della sua proclamazione per rimanervi per almeno trenta giorni. In caso di accoglimento della proposta referendaria, l'atto abrogato cessa di produrre effetti trascorsi quindici giorni dall'inizio della predetta pubblicazione.

## CAPO IV

## IL DIFENSORE CIVICO

### Art. 35

#### ISTITUZIONE E COMPITI

1. Il Comune di Camaiore istituisce il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale; esso è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

2. Il Difensore Civico segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti di cittadini ed esercita i poteri previsti agli articoli 40 e 41 del presente statuto.

3. Informa la popolazione, con specifici strumenti, della sua attività; favorisce, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, gli incontri tra cittadini singoli o associati e i responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi.

4. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le circoscrizioni comunali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

5. Il Difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza nei modi e con i poteri ad esso attribuiti.

6. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché i consorzi dei quali fa parte si dotino di un Difensore Civico o si avvalgano di un Difensore Civico istituito presso uno dei Comuni consorziati.

7. Il Comune si impegna a dotare l'ufficio del Difensore Civico del personale necessario, in modo da garantirgli la massima efficienza e funzionalità.

8. Ove le condizioni lo rendano opportuno, il Comune di Camaiore potrà associarsi con altri comuni del comprensorio per l'istituzione di un Difensore Civico comprensoriale anziché comunale.

9. L'istituzione del Difensore Civico potrà avvenire altresì in forma convenzionata con la Regione Toscana.

### Art. 36

#### REQUISITI PER L'ELEZIONE

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

### Art. 37

## MODALITA' DELLE ELEZIONI E DURATA IN CARICA

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale nell'ambito di un elenco contenente tutti i nominativi di coloro che abbiano presentato domanda sulla base di un apposito bando pubblico.
2. Per l'elezione del Difensore Civico è richiesta, in prima convocazione, la partecipazione alla seduta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Comunale. Qualora non sia stata raggiunta tale partecipazione, il Consiglio Comunale è convocato nuovamente entro 15 giorni in una seconda adunanza per la cui validità è sufficiente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Nella prima votazione ogni consigliere indicherà uno dei nominativi inclusi nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo: risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione in cui risulterà eletto chi otterrà la maggioranza dei votanti. Qualora nessun candidato risulti eletto, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato, nella seconda votazione, il maggior numero di voti. A parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Il Difensore Civico dura in carica per 3 anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore.
5. Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.
6. All'atto dell'assunzione della carica, il Difensore Civico si impegna a non presentarsi a nessun tipo di elezione a cui sia interessato l'elettorato del Comune, fino a quando non siano trascorsi almeno 5 anni dalla scadenza dell'incarico.

### Art. 38

## INCOMPATIBILITA'

1. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale o Circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali, di amministratore di istituzioni, società, enti, consorzi cui partecipa il Comune, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.  
La carica di Difensore Civico è altresì incompatibile con l'appartenenza ad organi direttivi di formazioni politiche a qualsiasi livello su tutto il territorio nazionale e comunitario.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

### Art. 39

## REVOCA

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

2. La seduta del Consiglio Comunale per la discussione e votazione della mozione di revoca, deve essere convocata non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della mozione stessa.

3. Non appena ricevuta la mozione di revoca, il Presidente del Consiglio Comunale deve darne comunicazione al Difensore Civico il quale ha la facoltà, entro 10 giorni dalla comunicazione, di proporre eventuali memorie o controdeduzioni che verranno valutate nella seduta di cui al comma 1.

## Art. 40

### POTERI

1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalate; può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti. Il Difensore Civico può inoltre chiedere il riesame all'organo competente di qualsiasi atto amministrativo e può proporre l'adozione di provvedimenti nei confronti del personale dell'ente.

2. Nel caso in cui il Difensore Civico chieda il riesame di un atto, l'organo competente è tenuto a provvedervi entro 30 giorni e a dargli immediatamente comunicazione della decisione assunta.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 41

### RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico ha diritto a essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali e dal consiglio comunale per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il Difensore Civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale.

4. Il Difensore Civico può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale di argomenti nell'ambito delle proprie competenze. L'organo a cui è indirizzata la richiesta deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

## Art. 42

## RELAZIONE ANNUALE E INFORMAZIONE

1. Il Difensore Civico, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. Il Consiglio Comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

### Art. 43

#### INDENNITA'

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore alla metà dell'indennità di carica spettante al Sindaco.

### TITOLO IV

#### Art. 44 abrogato

### CAPO I

#### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

### Art. 45

#### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti e delle società partecipate sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti, aziende e società, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

3. Il Comune assicura la trasparenza dell'amministrazione nel rispetto delle norme che garantiscono l'accesso all'archivio, memoria dell'ente, quale complesso delle scritture e di altre forme di documentazione formatesi nel corso dell'attività e consistenti in un'unica struttura organica, ovunque distribuita, sulla quale ha competenza un apposito servizio archivistico.

### Art. 46

## DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune, degli enti ed aziende dipendenti e delle società partecipate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia di atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

## TITOLO V

### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 47

#### PRINCIPALI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di solidarietà e sussidiarietà.

2. Agli organi elettivi spettano compiti di indirizzo e di controllo, mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettano al segretario comunale, ai responsabili dei settori e delle unità operative nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

#### Art. 48

#### PERSONALE E TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative e la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

5. In materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari si applicano le norme in vigore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle previste dai contratti collettivi di comparto.

6. abrogato



## Art. 49

## ORGANIZZAZIONE

1. Gli uffici del Comune sono di regola organizzati in settori di massima dimensione e suddivisi in unità operative semplici e/o complesse articolate in servizi. Gli uffici possono essere anche coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Alla direzione dei settori e delle unità operative sono preposti dipendenti di ruolo in possesso di qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita ai relativi posti nella pianta organica.

3. Alla direzione dei settori e delle unità operative possono, altresì, essere preposti dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, muniti di diploma di laurea pertinente alle funzioni da svolgere e di professionalità adeguata secondo quanto specificato nei successivi artt. 51, 52, 53.

## Art. 50

## REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I settori e le loro ulteriori articolazioni sono individuati nel "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", il quale, altresì, determina le loro dotazioni di personale e i compiti e i poteri dei responsabili ad essi preposti, in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento dell'attività amministrativa ed il diritto dei cittadini ad avere servizi in orari compatibili con le proprie esigenze di lavoro.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai Responsabili di Settore o delle Unità Operative è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa, di cui al comma 2 dell'art. 47 che precede.

3. Con il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" vengono stabilite inoltre le modalità dell'attività di coordinamento così come previsto dall'art. 49 c. 1. Deve essere assicurato il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, garantendo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

## Art. 51

## INCARICHI DI DIREZIONE DEI SETTORI

1. Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti a tempo determinato dal sindaco, sulla base della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti con atto motivato e comunicati al consiglio comunale.

3. Gli incarichi di direzione dei settori hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in carica del Sindaco.

4. Il rinnovo degli incarichi di direzione dei settori è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal

dirigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. Il provvedimento è comunicato al Consiglio Comunale.

5. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione dei settori è disposta dal sindaco con provvedimento motivato, quando la valutazione dell'operato del dirigente - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente.

6. Il relativo procedimento dovrà comunque garantire il contraddittorio.

## Art. 52

### INCARICHI DI DIREZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE

Gli incarichi di direzione delle unità operative sono conferiti dal dirigente competente con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione.

L'affidamento dell'incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti.

I suddetti incarichi sono comunicati al Consiglio Comunale.

## Art. 53

### INCARICHI ESTERNI

1. La copertura a tempo determinato, con personale esterno, dei posti di direzione dei settori e di responsabile delle unità operative o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o privato.

2. Inoltre, per il conseguimento di obiettivi determinati, l'amministrazione, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con provvedimenti motivati dal sindaco e disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

## Art. 54

### COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE O DI UNITA' OPERATIVA

1. Spettano ai responsabili dei settori o delle unità operative i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle vigenti disposizioni e fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi di governo dell'Ente

2. I responsabili di settore o delle unità operative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della applicazione delle norme vigenti e della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano - anche in contraddittorio - con attività

istruttorie e di analisi, con autonome proposte e nella correttezza amministrativa e nella efficienza della gestione.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del comune, spettano ai responsabili dei settori e delle unità operative tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che non comportino valutazioni discrezionali rimesse alla competenza degli organi elettivi e politici.

a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) abrogate

5 Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "determinazioni". Le determinazioni comportanti impegno di spesa, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e quelle senza impegno di spesa, dopo la loro sottoscrizione, sono affisse all'Albo Pretorio a cura della Segreteria Generale per 15 (quindici) giorni consecutivi e contestualmente trasmesse al Sindaco per mera visione.

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

9. abrogato

10. abrogato

## Art. 55

### SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

## Art. 56

### VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune si avvale di un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## Art. 57

### DIRIGENTI

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono

direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.

4. La Conferenza dei Dirigenti, convocata, presieduta e coordinata dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, è l'organo che contribuisce, in maniera consultiva e propositiva, alla definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa dell'ente.

Art. 58 abrogato

Art. 59 abrogato

Art. 60 abrogato

Art. 61 abrogato

## TITOLO VI

### DECENTRAMENTO

Art. 62

#### ISTITUZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

1. Sono istituite le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Sono organi delle Circoscrizioni il consiglio circoscrizionale e il presidente del consiglio stesso.

3. L'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.

4. Le circoscrizioni di decentramento sono individuate nel numero di 4.

Art. 63

#### IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. L'elezione del consiglio circoscrizionale avviene, secondo le norme dell'apposito regolamento, il quale prevede anche le norme procedurali per la presentazione delle liste dei candidati, le modalità delle operazioni elettorali ed il meccanismo di assegnazione dei seggi.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali è fissato dalle norme dell'apposito regolamento.

3. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

4. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sono disciplinate dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5. Le operazioni per la ripartizione dei seggi dei consiglieri circoscrizionali tra le singole liste e la proclamazione degli eletti sono attribuite ad un Ufficio Elettorale Centrale unico, la cui competenza si estende a tutte le circoscrizioni e sub-circoscrizioni se previste del Comune. La composizione ed il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati dal regolamento dei consigli di circoscrizione.

6. I Consigli di Circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e cessano in caso di scioglimento del consiglio stesso.

#### Art. 63bis

### II REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

Il regolamento delle circoscrizioni è approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto delle norme e dei principi costituzionali, delle leggi e dei regolamenti statali e regionali in materia nonché del presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il regolamento è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Art. 64

### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede altresì i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento, ove il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato nel termine fissato nel regolamento.

2. Il regolamento indica le materie nelle quali è delegata al consiglio circoscrizionale la funzione deliberativa, sulla base di programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali su materie loro delegate divengono a tutti gli effetti atti del comune se, entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse non sono rinviate dalla giunta, con osservazioni, al consiglio di circoscrizione. Sulle controdeduzioni di quest'ultimo la giunta municipale adotta, entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse, definitiva deliberazione.

3. Il regolamento può prevedere, in riferimento ai poteri deliberativi e gestionali dei consigli di circoscrizione, attribuzioni differenziate fra i vari consigli in relazione alle specificità delle singole zone.

4. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi afferenti le materie delegate ai consigli circoscrizionali.

5. Può essere affidata direttamente ai consigli di circoscrizione la gestione di beni e di determinati servizi comunali.

#### Art. 65

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio indiretto dal Consiglio nel suo seno con le modalità previste e disciplinate nel Regolamento che ne determina anche i compiti e le funzioni.

#### Art. 66

### ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. Nelle circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al presente statuto secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. E' comunque fatto obbligo ai consigli circoscrizionali di tenere assemblee pubbliche su base circoscrizionale o sub-circoscrizionale per la trattazione di argomenti di interesse generale nell'ambito locale. Tali assemblee non possono essere inferiori a 2 per ogni anno di cui una deve tenersi in occasione dell'approvazione da parte del Comune del bilancio di previsione e del piano triennale degli investimenti.

#### Art. 67

### UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

1. Nelle circoscrizioni possono essere istituiti uffici per l'espletamento delle funzioni di istituto secondo moduli organizzativi previsti dal regolamento o da atti in esecuzione dello stesso.

2. I predetti uffici sono dotati di mezzi e personale in rapporto alle funzioni attribuite.

3. Presso le circoscrizioni sono operanti uffici decentrati di servizi comunali la cui organizzazione ed il cui numero è stabilito con deliberazione dagli organi competenti.

4. Sono a carico del Comune le spese di cui ai precedenti commi 2 e 3.

## TITOLO VII

### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

#### CAPO I

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 68

### DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune di Camaiore ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge; di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

2. abrogato

#### Art. 69

### BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in uso gratuito ad associazioni o enti aventi finalità sociali, umanitarie, di solidarietà o a beneficio della comunità e comunque non a scopo di lucro previa stipula di apposita convenzione.

2. I beni patrimoniali disponibili del Comune, salvo quanto previsto dal precedente comma, possono essere ceduti in locazione, con l'osservanza delle norme regolanti la materia.

#### Art. 70

### CONTRATTI

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. E' di competenza dei Dirigenti comunali l'approvazione delle determinazioni contenenti gli schemi di contratto.

3. I contratti suddetti diventano impegnativi per il comune dopo la loro stipula.

4. Per la stipula dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente secondo quanto previsto dal regolamento dei contratti.

#### Art. 71

### CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio si provvede in conformità alla legge ed al regolamento di contabilità.

3. abrogato

4. abrogato

#### Art. 72

### CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni o rilievi al competente assessore.

### Art. 73

#### CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per obiettivi, programmi e progetti.

2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre che il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili di settore o di unità operativa devono periodicamente riferire all'organo esecutivo e all'ufficio competente circa l'andamento degli uffici, dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio Comunale è opportunamente informato semestralmente della gestione finanziaria ed economica del comune a mezzo di relazioni informative e propositive della Giunta e dei Revisori dei conti sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione del programma.

### Art. 73bis

#### ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, quest'ultimo avvalendosi delle commissioni consiliari competenti, vigilano sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

2. I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni sono tenuti a riferire al Sindaco sull'andamento dell'attività degli stessi enti, aziende ed istituzioni.

3. Gli amministratori di enti, aziende e società sono tenuti a relazionare annualmente al Consiglio o alle competenti commissioni circa l'andamento dei servizi affidati in gestione, la situazione economico-finanziaria, la qualità dei servizi erogati e gli obiettivi perseguiti e raggiunti.

4. I rappresentanti del Comune negli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, devono conformare la propria azione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

#### CAPO II



## REVISORI DEI CONTI

### Art. 74

#### I REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri che abbiano i requisiti previsti dalla legge. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili solo nel caso in cui non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. L'atto di revoca deve essere approvato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, con votazione segreta e a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I revisori dei conti collaborano con il consiglio comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni – preventive ed a consuntivo – di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente, nonché mediante la partecipazione, ove richiesta, alle sedute consiliari.

Collaborano altresì con la Giunta, quando nel sia richiesto, con particolare riferimento alla materia economico – finanziaria.

Le modalità con cui si concretizza la collaborazione sono stabilite dal regolamento di contabilità.

4. I revisori, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 3.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## TITOLO VIII

### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

### Art. 75

#### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi di erogazione di prestazioni ai cittadini sono esercitati secondo criteri di:

a) programmazione e pianificazione dell'attività, per la razionalità e tempestività degli investimenti, degli interventi, delle trasformazioni di struttura e di gestione;

b) economia, per l'obiettiva valutazione dei capitali, la previsione ed il rendiconto dei costi e dei ricavi, la ricognizione delle attività e delle passività, con le regole della contabilità generale;

c) controllo metodico dei risultati della gestione e dell'efficienza dell'organizzazione.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme consentite dalla legge.

## Art. 76

### CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi che abbiano la rilevanza di carattere sociale, economico ed imprenditoriale, può costituire un consorzio; esso è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo la normativa vigente.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che lo compongono. Tale convenzione deve prevedere le finalità del consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, che devono essere pubblicati all'albo del comune sede del consorzio stesso.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal Sindaco o da un suo delegato.

## Art. 77 abrogato

## Art. 78

### AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale che ne disciplina il regolamento e funzionamento.

2. Organi dell'azienda speciale sono: il presidente, il consiglio d'amministrazione, e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. La nomina e la revoca del presidente e degli amministratori spettano al Sindaco, ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del presente Statuto. La nomina del direttore compete al consiglio d'amministrazione dell'azienda con le modalità previste dallo statuto dell'azienda stessa.

4. L'azienda ha un proprio regolamento, adottato dal consiglio d'amministrazione nel rispetto della legge e dello statuto e nei limiti della propria attività.

5. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano-programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, forme autonome di verifica gestionale e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

## Art. 79

### ISTITUZIONI

1. L'istituzione è l'organo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale e svolge attività precipua nel campo sociale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il presidente è nominato dal Sindaco ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del presente Statuto. Ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.

4. Il direttore è nominato e può essere revocato, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Presidente e il Consiglio di amministrazione e può essere un dipendente comunale o una figura esterna non dipendente dall'ente.

5. Il consiglio d'amministrazione dell'istituzione si compone da 5 a 7 membri nominati dal sindaco ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del presente statuto contestualmente alla nomina del presidente. Il presidente e il consiglio d'amministrazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'organizzazione interna dell'ente, i compensi degli amministratori. Il Comune determina le tariffe dei servizi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali; assicura inoltre adeguate forme di finanziamento.

## Art. 80

### SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che siano utilizzati in misura ragguardevole da parte di settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico o partecipare alle stesse insieme ad altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

## Art. 81

## ISTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza, l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, determina le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento di tali organismi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e quelli indicati negli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni approvati con apposito atto consiliare ai sensi delle vigenti leggi.

3. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione, negli enti di cui al comma 1, gli assessori, i consiglieri comunali ed i consiglieri di circoscrizione.

### Art. 82

## BILANCI E RENDICONTI

1. I bilanci ed i rendiconti degli enti, consorzi, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti o controllati dal comune, od ai quali il comune partecipa in qualsiasi forma, debbono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla loro approvazione dal Sindaco al Presidente del consiglio comunale per opportuna informazione al consiglio stesso ed eventuale approvazione nei casi previsti dalla legge.

2. Al consuntivo del comune sono allegati i bilanci degli enti di cui al comma precedente.

## TITOLO IX

### L'ATTIVITA' NORMATIVA

### Art. 83

## POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

### Art. 84

## PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L' iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla giunta comunale, ai consigli circoscrizionali e ai cittadini.

2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti da parte dei cittadini è regolata dall'art. 85 comma 1 e art. 28.

3. E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei consigli circoscrizionali nelle materie che attendono alla disciplina della partecipazione, del decentramento e del diritto all'accesso.

4. I regolamenti divengono efficaci alla scadenza del periodo di pubblicazione della delibera approvativa.

## TITOLO X

### REVISIONE DELLO STATUTO

#### Art. 85

#### MODALITA'

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai consigli circoscrizionali ed ai cittadini. L'iniziativa per la modifica dello Statuto da parte dei cittadini è regolata dall'art. 26 commi 3 e 4, salvo l'aumento a 300 cittadini, residenti, sottoscrittori della proposta stessa.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge purché siano trascorsi 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorsi 6 mesi dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 86

#### REGOLAMENTI

Le modifiche ai regolamenti che si rendano necessarie a seguito di revisione del presente Statuto dovranno essere approvate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme statutarie.

#### Art. 87

### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1 L'entrata in vigore del presente Statuto è regolata dalla legge.

2 Le disposizioni introdotte a seguito di revisione del presente testo normativo e previste dai seguenti articoli: 10 – 11 – 27/bis – 62 – 63 - 64 – 65 produrranno i loro effetti soltanto a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla proclamazione degli eletti relativa al primo rinnovo del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini del Comune e degli enti e persone giuridiche che vi hanno sede.

4. abrogato

## Art. 88

### NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.